

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| Introduzione | 2 |
| Modifiche | 4 |
| Elaborati costitutivi delle Modificazioni | 5 |
| Schede degli interventi | 6 |
| Norme di Attuazione | 14 |



Introduzione

Il Comune di Alessandria è dotato di un P.R.G.C. (detto PRG90, data della sua prima elaborazione, riformulato a seguito della alluvione del 1994), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.36 del 07/02/2000 (rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n.13 del 13/04/2000).

Il PRG90 è stato modificato con i seguenti ulteriori provvedimenti approvati:

- D.C.C. n° 182 del 18.12.00 (modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - errori materiali)
- D.C.C. n° 185 del 27.12.00 (modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 -zona D3)
- D.C.C. n° 120 del 25.6.01 (modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - Area Fiera)
- D.C.C. n° 162 del 15.10.01 (adeguamento NdA in materia di insediamenti commerciali)
- D.C.C. n° 34 del 25.3.02 (modifiche ex c.8 art. 17 LR 56/77 - parametri SUE in sobborgo Valle S. Bartolomeo)
- D.C.C. n° 54 del 10.4.02 (modifiche ex 8° comma art. 17 L.R. 56/77 - ulteriori modificazioni)
- D.C.C. n° 159 del 28.10.02 (variante parziale ex c.7 e modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77)
- D.C.C. n° 87 del 12.6.03 (modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - Elisoccorso ASO (annullata)
- D.C.C. n° 63 del 28.6.04 (variante Parziale Piani esecutivi).
- D.C.C. n°144 del 29.11.04 (modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77-area a servizi in via Pochettini).
- Deliberazione Coordinamento Conferenze dei Servizi Torino 2006 n° 112 del 4.3.05
- D.C.C. n° 18 del 07.02.05 (adozione I Variante Strutturale)
- D.C.C. n° 27 del 23.3.05 (modifiche ex 8° comma art. 17 L.R. 56/77)
- D.C.C. n° 84 del 26.07.05
- D.C.C. n° 87 del 29.09.05
- D.C.C. n° 22 del 06.02.06 deliberazione APA. In adozione, (Del. CC n° 79 del 22.07.05): soppressione emendamento in Del. 159 del 28.10.02 “parz. Interr. alle quote”.
- D.C.C. n° 34 del 13.03.06 (Ampliamento Cimitero Spinetta)
- D.C.C. 56 del 28.04.06 (Variante Semplificata “via Casabagliano”)
- D.C.C. n° 103 del 31.07.06 (Variante Parziale –RES- ex 7° comma art. 17 L.R. 56/77)
- D.C.C. n° 109 del 07.09.06 (Adozione II Variante Strutturale)
- D.C.C. n° 149 del 07.11.06
- D.C.C. n° 102/299/630 del 14.08.2006 (Approvazione indirizzi e criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in



attuazione del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99 e dell'art.29,3 comma lettera A degli indirizzi approvati con D.C.R.24/03/2006 N. 59-10831.)

- D.C.C. n° 180/435/934 del 23.11.2006 (Integrazione e rettifica degli indirizzi e dei criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa)
- D.C.C n° 61 del 02.04.07
- D.G.R. n° 22-8758 del 12.05.08 (approvazione della I Variante Strutturale)
- D.C.C. n° 29 del 18.03.09 (approvazione definitiva Variante Parziale c.7 art.17 delle NdA del P.R.G.
- D.C.C. n° 142 del 07/2008
- D.C.C. n° 29 del 18/03/2009
- D.C.C. n° 3 del 25/01/2011 (approvazione della III Variante Strutturale)
- D.C.C. n° 13 del 31/01/2012 (approvazione definitiva Variante Parziale c.7 art.17 delle NdA del P.R.G.)
- D.C.C. n. 141 del 22/12/11 Modifiche al PRGC
- D.C.C. n. 34 del 13/03/12 Variante Parziale
- D.C.C. n. 68 del 09/08/12 Variante Parziale (adozione variante "attività produttive")
- D.C.C. n. 80 del 28.06.13 Approvazione degli indirizzi e dei criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
- D.C.C.N. 71 del 21/05/2014 Variante Parziale (approvazione variante "attività produttive")
- D.C.C. N. 167 del 18/12/2015 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 15 del 11/03/2016 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 78 del 26/08/2016 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 116 del 21/12/2016 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 46 del 13/04/2017 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 22 del 07/03/2018 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 132 del 30/10/2019 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 90 del 29/10/2020 Modifiche al PRGC
- D.C.C. N. 132 del 21/12/2021 Variante Parziale al PRGC
- D.C.C. N. 38 del 21/04/2022 Variante Parziale al PRGC

A seguito degli ultimi procedimenti di Variante parziale al PRGC si rendono necessarie ulteriori modificazioni allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i..



Modifiche

le modificazioni di cui al comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., sono:

- a) *le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
- b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) *gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) *le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) *le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) *le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) *la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.*

Le proposte di modifica al PRG oggetto del presente provvedimento, come di seguito esplicitato a mezzo di specifiche schede, sono tutte riconducibili alle lettere “a”, “b”, “g”, del sopra richiamato articolo della Legge Regionale.

Dette modificazioni perseguono pertanto l'obiettivo limitato, alla correzione degli errori materiali delle Norme di Attuazione in ultima approvazione (DCC n. 132/2021) e al risolvimento necessariamente in tempi ristretti, di problematiche di intervento dettate dal contesto urbanistico in essere.



Elaborati costitutivi delle Modificazioni

Gli elaborati comprendono:

la presente **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

NORME DI ATTUAZIONE: Testo coordinato - novembre 2022

TAVOLE DI PIANO secondo il seguente sviluppo:

- Tavola vigente con l'individuazione delle variazioni, Tavola definitiva:

Fascicolo Tavola 4 - 21

“Destinazioni d'uso del suolo”

Tavola 4 - 21 scala 1:2000 (vigente - individuazioni variazioni)

Tavola 4 - 21 scala 1:2000 (definitiva)

Fascicolo Tavola 4 - 28

“Destinazioni d'uso del suolo”

Tavola 4 - 28 scala 1:2000 (vigente - individuazioni variazioni)

Tavola 4 - 28 scala 1:2000 (definitiva)

Fascicolo Tavola 4 - 29

“Destinazioni d'uso del suolo”

Tavola 4 - 29 scala 1:2000 (vigente - individuazioni variazioni)

Tavola 4 - 29 scala 1:2000 (definitiva)

Fascicolo Tavola 3 - V

“Destinazioni d'uso del suolo”

Tavola 3 - V scala 1:5000 (vigente - individuazioni variazioni)

Tavola 3 - V scala 1:5000 (definitiva)



TAVOLA 4-21


Modifica proposta dal Servizio Tutela dell'Ambiente, scaturente dal monitoraggio acustico eseguito presso la scuola comunale Nido d'Infanzia "Arcobaleno" (Foglio 131 Particella 26) sita in Spalto Marengo e dalla previsione della successiva realizzazione del piano di abbattimento della rumorosità derivante dal traffico veicolare.

Detta particella di proprietà comunale, sulla quale insiste il fabbricato, ha uno spazio pertinenziale esterno per il gioco dei bambini, al quale erroneamente è stato attribuito urbanisticamente la destinazione pubblica di parco per il gioco e lo sport, di cui alla lettera "c" dell'art. 32 quinquies delle Norme di Attuazione, anziché la corrispondente destinazione a servizi attribuita dalla lettera "b" dello stesso art. 32 quinquies.


Vista Aerea



Stralcio Tavola 4-21 VIGENTE



Stralcio Tavola 4-21 MODIFICATA



La superficie oggetto di modificazione è di circa 750 mq.




TAVOLA 4-28

Modifica relativa ad istanza, prot. n. 82484 del 21.09.2022, dove i Richiedenti in riferimento alla lettera “g” del comma 12 dell’art. 17 della LUR, con un cambio di destinazione d’uso in ambito di servizi, nello specifico da art. 32 quinquies – “*aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport*”, ad art. 32 septies – “*aree per impianti e servizi di carattere comprensoriale e urbano*”, propongono di sviluppare sulle loro proprietà in Spinetta Marengo, attività di servizio basate sull’utilizzo di energie rinnovabili a basso impatto ambientale. Contestualmente viene posta dall’Ufficio, in aggiornamento planimetrico dello strumento generale, la destinazione a parcheggio pubblico già prevista nel comparto esecutivo limitrofo con l’insediamento dell’attività commerciale.


Vista Aerea



Stralcio Tavola 4-28 VIGENTE



Stralcio Tavola 4-28 MODIFICATA



La superficie oggetto di modificazione è di circa 19.980 mq.



TAVOLA 4-29

Modifica relativa a segnalazione del Servizio Patrimonio di errore materiale grafico, scaturente dalla recente approvazione della variante parziale al PRGC di cui alla DCC n. 132 del 21/12/2021.


Viene ripristinata la configurazione urbanistica pre-vigente con la conferma dell'area destinata a verde privato – art. 50 delle NdA, erroneamente eliminata a causa di probabili problematiche digitali applicative.

Detta area infatti, è già stata alienata dall'AC con rogito notarile del 26.10.2016.

Vista Aerea



Stralcio Tavola 4-29 VIGENTE



Stralcio Tavola 4-29 MODIFICATA




TAVOLA 3-V


Modifica relativa a segnalazione del Servizio Sportello dell'Edilizia di errore materiale grafico, scaturente dalla recente approvazione della variante parziale al PRGC di cui alla DCC n. 132 del 21/12/2021.

Viene ridisesegnata la configurazione urbanistica pre-vigente relativa al nucleo residenziale in area agricola, art. 38 NdA, parzialmente sparita ed erroneamente sconfinata nella viabilità, ed al contempo, viene eliminata l'erronea individuazione della fascia di rispetto stradale indicata nello stesso ambito residenziale pianificato.


Vista Aerea



Stralcio Tavola 3-V VIGENTE



Stralcio Tavola 3-V MODIFICATA



LEGENDA

Testo eliminato ~~vjfhjsudduncdn~~

Testo inserito ex novo **vjfhjsudduncdn**

Norme di attuazione

Le modifiche all'articolato normativo poste in essere scaturiscono da errori materiali relativi alla recente approvazione della variante parziale al PRGC, di cui alla DCC n. 132 del 21/12/2021, e da puntuali precisazioni integrative volte alla corretta interpretazione applicativa della norma.

Di seguito, si riportano in stralcio gli articoli oggetto di modificazione posti in relazione tra testo comparato e testo definitivo con l'utilizzo della suindicata legenda:

Testo COMPARATO

Testo DEFINITIVO

Articolo 5 - Parametri edilizi

2 Superficie utile, Su

Indica la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, ~~vano ascensori~~, scale, cavedi, eccetera).

Dal computo della superficie utile sono esclusi: ~~i portici pubblici e privati (qualora non superino il 30% della "superficie coperta, Sc") le logge, i balconi, le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie, i bassi corpi di fabbrica adibiti al prelievamento idrico da falde sotterranee, le autorimesse, le cantine ed i depositi delle abitazioni - comprese le relative scale d'accesso - che non emergono rispetto al piano del terreno sistemato.~~

a) i portici pubblici e privati (qualora non superino il 30% della "superficie coperta, Sc"), le logge, i balconi, i bassi corpi di fabbrica;

b) le centrali termiche, i vani ascensore, le cabine elettriche secondarie (comprese le relative superfici di accesso ad uso esclusivo degli stessi);

c) autorimesse, cantine e depositi delle abitazioni che non emergono rispetto al piano del terreno sistemato, compreso le relative scale d'accesso.

..... omissis.....

6 Volume del fabbricato, V

..... omissis.....

f) volumi tecnici emergenti dal terreno quali locali caldaie, **vani ascensori**, cantine non superiori a mq. 6 per alloggio, depositi condominiali in misura non superiore a mq. 5 per alloggio e con un massimo di mq. 60, cabine elettriche, locali per impianti tecnologici ecc.

Articolo 5 - Parametri edilizi

2 Superficie utile, Su

Indica la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, scale, cavedi, eccetera).

Dal computo della superficie utile sono esclusi:

a) i portici pubblici e privati (qualora non superino il 30% della "superficie coperta, Sc"), le logge, i balconi, i bassi corpi di fabbrica;

b) le centrali termiche, i vani ascensore, le cabine elettriche secondarie (comprese le relative superfici di accesso ad uso esclusivo degli stessi);

c) autorimesse, cantine e depositi delle abitazioni che non emergono rispetto al piano del terreno sistemato, compreso le relative scale d'accesso.

..... omissis.....

6 Volume del fabbricato, V

..... omissis.....

f) volumi tecnici emergenti dal terreno quali locali caldaie, vani ascensori, cantine non superiori a mq. 6 per alloggio, depositi condominiali in misura non superiore a mq. 5 per alloggio e con un massimo di mq. 60, cabine elettriche, locali per impianti tecnologici ecc.



Testo COMPARATO

Articolo 18 – Utilizzazione delle aree edificabili

~~4 Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione di area e di uso in atto nonché fra aree non contermini, a eccezione delle zone agricole.~~

Articolo 34 - Area Centrale Storica

4 Le modificazioni delle destinazioni d'uso nell'area residenziale di 1° classe sono soggette a specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale nei limiti delle compatibilità del presente articolo ed in subordine alle indicazioni contenute nell'apposito elaborato costituente parte integrante del presente articolo, denominato "Tipi e modalità d'intervento nell'area centrale". In queste aree sono ammessi i cambi di destinazione d'uso, oltre il 2° piano fuori terra fino a 700 mc e senza opere edilizie e laddove non diversamente normato nel succitato elaborato "Tipi e modalità di intervento nell'area centrale" anche al piano primo e al secondo piano fuori terra.

..... omissis.....

Articolo 40 – Aree per insediamenti industriali

4 Nel caso di piani già approvati (P.I.P. - P.E.C.) per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione o di completamento si fa riferimento alle norme tecniche vigenti ~~di detti piani~~ **approvate dei piani stessi.**

Articolo 43 – Aree per attività commerciali

2 In tali aree gli interventi edilizi ~~non~~ compresi e non in addensamenti o localizzazioni commerciali ai sensi degli indirizzi e Criteri Comunali sul Commercio sono soggetti ai seguenti indici e parametri:

... omissis...

Testo DEFINITIVO

Articolo 18 – Utilizzazione delle aree edificabili

(eliminato il comma4)

Articolo 34 - Area Centrale Storica

4 Le modificazioni delle destinazioni d'uso nell'area residenziale di 1° classe sono soggette a specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale nei limiti delle compatibilità del presente articolo ed in subordine alle indicazioni contenute nell'apposito elaborato costituente parte integrante del presente articolo, denominato "Tipi e modalità d'intervento nell'area centrale". In queste aree sono ammessi i cambi di destinazione d'uso, oltre il 2° piano fuori terra fino a 700 mc e senza opere edilizie e laddove non diversamente normato nel succitato elaborato "Tipi e modalità di intervento nell'area centrale" anche al piano primo e al secondo piano fuori terra.

..... omissis.....

Articolo 40 – Aree per insediamenti industriali

4 Nel caso di piani già approvati (P.I.P. - P.E.C.) per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione o di completamento si fa riferimento alle norme tecniche approvate dei piani stessi.

Articolo 43 – Aree per attività commerciali

2 In tali aree gli interventi edilizi compresi e non in addensamenti o localizzazioni commerciali ai sensi degli indirizzi e Criteri Comunali sul Commercio sono soggetti ai seguenti indici e parametri:

... omissis...



Testo COMPARATO

Articolo 44 bis – Aree per attività turistico ricettive

1 Le aree per attività turistico ricettive comprendono tutte quelle parti del territorio ove sono ammesse le seguenti destinazioni ed attrezzature:

- attrezzature ricettive quali: alberghi, motels, ostelli, campeggi, ~~eccetera~~ e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature di servizio quali: bar, ristoranti, teatri, social housing (per una percentuale non superiore al 30% della potenzialità edificatoria dell'area), centri tematici, sale da ballo, ritrovi, ~~eccetera~~ e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature residenziali quali: social housing, residenze per anziani, in misura non superiore al 30% della potenzialità teorica dell'area;
- attrezzature per lo svago, e lo sport quali: piscine, campi sportivi, attrezzature per il tempo libero, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature per attività culturali e di interesse comune, centri di incontro, locali per conferenze, riunioni, esposizioni temporanee, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;

... omissis...

Articolo 47 – Edifici esistenti ad uso extra-agricolo in aree agricole

... omissis...

c) gli ampliamenti di cui al punto b), (per edifici esistenti alla data di approvazione della variante parziale approvata con Delib. C.C. n. 132 del 21/12/2021) sono ammessi anche su aree limitrofe ai lotti interessati con il recupero eventuale di immobili abbandonati nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di carattere normativo definite per le aree interessate.

Articolo 48 – Aree ed edifici di interesse storico, ambientale e documentario

... omissis...

c, aree vincolate ex lege 29 giugno 1939 n. ~~1047~~ 1497: "Norme sulla protezione delle bellezze naturali";

Testo DEFINITIVO

Articolo 44 bis – Aree per attività turistico ricettive

1 Le aree per attività turistico ricettive comprendono tutte quelle parti del territorio ove sono ammesse le seguenti destinazioni ed attrezzature:

- attrezzature ricettive quali: alberghi, motels, ostelli, campeggi, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature di servizio quali: bar, ristoranti, teatri, social housing (per una percentuale non superiore al 30% della potenzialità edificatoria dell'area), centri tematici, sale da ballo, ritrovi, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature residenziali quali: social housing, residenze per anziani, in misura non superiore al 30% della potenzialità teorica dell'area;
- attrezzature per lo svago, e lo sport quali: piscine, campi sportivi, attrezzature per il tempo libero, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;
- attrezzature per attività culturali e di interesse comune, centri di incontro, locali per conferenze, riunioni, esposizioni temporanee, e/o assimilabili a quanto definito dalla normativa di riferimento;

... omissis...

Articolo 47 – Edifici esistenti ad uso extra-agricolo in aree agricole

... omissis...

c) gli ampliamenti di cui al punto b), (per edifici esistenti alla data di approvazione della variante parziale approvata con Delib. C.C. n. 132 del 21/12/2021) sono ammessi anche su aree limitrofe ai lotti interessati con il recupero eventuale di immobili abbandonati nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di carattere normativo definite per le aree interessate.

Articolo 48 – Aree ed edifici di interesse storico, ambientale e documentario

... omissis...

c, aree vincolate ex lege 29 giugno 1939 n. 1497: "Norme sulla protezione delle bellezze naturali";



Testo **COMPARATO**

Articolo 48 quater – Aree vincolate ex lege 29 giugno n. ~~1047~~ **1497**: “Norme sulla protezione delle bellezze naturali”

Articolo 65 - Riuso ed ampliamento di edifici esistenti

1 Nei fabbricati ad uso residenziale di fatto esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Attuazione in tutte le aree del territorio comunale ad eccezione delle aree delimitate dal P.R.G.C. ed indicate all'articolo 62 **comma 2** punto a) (relativamente agli interventi soggetti a preventivo “Strumento Urbanistico Esecutivo”) e punto d), indipendentemente dalle norme di zona, al fine di migliorare la qualità abitativa degli edifici, potrà essere realizzato una tantum un modesto ampliamento fino a 25 mq di superficie utile, oltre ad un ampliamento fino a 8 mq. per servizio igienico mancante per ogni abitazione; è inoltre consentita la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza interna dei vani abitabili di m. 2,70.

.....omissis.....

3 Le suddette possibilità di ampliamento o sopraelevazione sono consentite una sola volta anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi di cui agli articoli 4 e 5 (commi ~~2~~ **2** e 6) delle presenti “Norme di Attuazione”, ad eccezione degli edifici individuati agli articoli 38, 48, 48 bis, 49, 50, 52, 52 ter.

... omissis...

Testo **DEFINITIVO**

Articolo 48 quater – Aree vincolate ex lege 29 giugno n. **1497**: “Norme sulla protezione delle bellezze naturali”

Articolo 65 - Riuso ed ampliamento di edifici esistenti

1 Nei fabbricati ad uso residenziale di fatto esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Attuazione in tutte le aree del territorio comunale ad eccezione delle aree delimitate dal P.R.G.C. ed indicate all'articolo 62 comma 2 punto a) (relativamente agli interventi soggetti a preventivo “Strumento Urbanistico Esecutivo”) e punto d), indipendentemente dalle norme di zona, al fine di migliorare la qualità abitativa degli edifici, potrà essere realizzato una tantum un modesto ampliamento fino a 25 mq di superficie utile, oltre ad un ampliamento fino a 8 mq. per servizio igienico mancante per ogni abitazione; è inoltre consentita la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza interna dei vani abitabili di m. 2,70.

.....omissis.....

3 Le suddette possibilità di ampliamento o sopraelevazione sono consentite una sola volta anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi di cui agli articoli 4 e 5 (commi 2 e 6) delle presenti “Norme di Attuazione”, ad eccezione degli edifici individuati agli articoli 38, 48, 48 bis, 49, 50, 52, 52 ter.

... omissis...

Direzione Settore Urbanistica e Patrimonio
Arch. Pierfranco Robotti

